



REGIONE VENETO



# **PARCO NATURALE DEL FIUME SILE**

---

L.R. 28 gennaio 1991, n. 8

## **REGOLAMENTO CONTRIBUTI E PATROCINI**

## ART 1- AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento adottato ai sensi dell'art 12 della L. 241/90 e s.m.i e della Delibera di Comitato Esecutivo. dell'Ente n./2015, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere a persone, associazioni, comitati, Enti pubblici e privati operanti sul territorio del Parco, per iniziative compatibili con le finalità istitutive dell'Ente Parco.

## ART. 2- OGGETTO

Le provvidenze oggetto del presente Regolamento si articolano in:

- a) sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici: si tratta di qualsiasi erogazione disposta dall'Ente, avente carattere occasionale, finalizzata a concedere contributi ad attività, eventi o iniziative sotto forma di compartecipazione alla spesa, nei limiti delle proprie risorse di bilancio,
- b) patrocini: si tratta di riconoscimento, da parte dell'Ente Parco, di iniziative di particolare valore scientifico, culturale, ambientale, sociale alle quali l'Ente partecipa spendendo il proprio nome e/o emblema a titolo gratuito e che dovranno recare l'indicazione: *“con il patrocinio dell'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile”* e riportare il seguente logo (verrà rilasciato in via telematica):



Ente Parco Naturale  
Regionale del Fiume Sile

## ART.3 – FINALITÀ

I contributi e i patrocini di cui all'art 2 sono finalizzati alla ricerca scientifica, allo sviluppo socioeconomico e al progresso civile delle comunità ricadenti all'interno dell'area protetta, nonché alla valorizzazione del territorio e dell'ambiente.

## ART. 4 - SOGGETTI DESTINATARI

L'ente Parco, per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3, può erogare contributi ad enti pubblici, soggetti privati, associazioni, pro loco, comitati legalmente riconosciuti, fondazioni e ad altri soggetti dotati di personalità giuridica non aventi scopo di lucro e che abbiano lo scopo di promuovere lo sviluppo ambientale sociale, culturale dei cittadini, di cui all'art 3.

## **ART. 5- PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO**

La richiesta di concessione del contributo, sottoscritta dal Legale rappresentante, deve pervenire all'Ufficio dell'Ente entro il 31 dicembre su apposita modulistica allegata (**allegato 1**) al presente regolamento, corredata dalla seguente documentazione:

1. Lo Statuto e/o regolamento dell'associazione, della pro loco, dei comitati legalmente riconosciuti, delle fondazioni o degli Enti, se approvati e/o esistenti;
2. Una relazione illustrativa che illustri il/i programma/i che si intendono realizzare, specificando:
  - il periodo e la durata di svolgimento;
  - l'indicazione del concorso finanziario di altri eventuali soggetti pubblici e/o privati interessati alla realizzazione della iniziativa oggetto di richiesta di provvidenze in base al presente regolamento.
  - la bozza del materiale (brochure, locandine, manifesti, etc.) che pubblicizzerà lo evento/progetto per il quale si chiede il contributo e sul quale verrà apposto il logo dell' Ente.

## **ART.6 - CRITERI DI AMMISSIONE**

Sono ammissibili alla contribuzione disciplinata dal presente regolamento :

Le iniziative finalizzate alla valorizzazione della biodiversità e degli aspetti naturalistici e scientifici dell'area protetta;

- a) Le iniziative di carattere storico, turistico, ricreativo, enogastronomico, delle tradizioni locali, di educazione ambientale e antropologico finalizzate a promuovere e valorizzare particolari aspetti del territorio del Parco;
- b) Le iniziative di interscambio che prevedano il coinvolgimento di Scuole di ogni ordine e grado, di Istituti o Università atte a promuovere, sostenere e favorire la crescita culturale dei cittadini residenti nel Parco;
- c) Le iniziative finalizzate a promuovere un dialogo e un interscambio di valori tra comunità locali ricadenti nel Parco;

## **ART.7 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE E EROGAZIONE.**

Il Comitato Esecutivo, sulla scorta dei fondi messi a bilancio definisce con proprio atto deliberativo le richieste di contributo da ammettere a finanziamento e ne determina l'ammontare. Non sono erogabili sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere ad associazioni e/o comitati di cui un Consigliere dell' Ente Parco sia, o sia stato nel triennio antecedente alla richiesta, titolare di cariche sociali.

Il Direttore pro tempore oppure, in mancanza di esso, il funzionario amministrativo, provvederà a comunicare ai beneficiari l'ammissione al contributo e successivamente a liquidare lo stesso previa presentazione di dettagliata rendicontazione delle spese sostenute.

## **ART. 8 – RENDICONTAZIONE**

Al fini di procedere all'erogazione del contributo assentito a conclusione della manifestazione oggetto di provvidenza, il beneficiario è tenuto a presentare all'Ente Parco una apposita relazione, debitamente firmata dal beneficiario, che illustri la realizzazione delle attività previste e i risultati che si sono ottenuti.

Qualora in sede di rendicontazione si evidenzi un costo inferiore a quello indicato nel preventivo, il contributo verrà proporzionalmente ridotto.

## **ART. 9 – DECADENZA DAL CONTRIBUTO**

Nel caso di dichiarazioni mendaci, fatte salve le conseguenze penali previste per legge, il beneficiario decade dal contributo assegnato ed è tenuto a restituire ogni somma eventualmente già percepita dall'Ente Parco.

Decadono dal beneficio del contributo assegnato anche i destinatari che non realizzino le iniziative previste, ovvero modifichino sostanzialmente il programma presentato.

La mancata o errata apposizione del logo istituzionale dell'Ente Parco comporta la revoca del contributo.

## **ART. 10 - CONCESSIONE DI PATROCINIO GRATUITO**

Il presente articolo disciplina la concessione dei patrocini gratuiti ad iniziative particolarmente meritevoli di essere sostenute dal Parco.

La richiesta di patrocinio gratuito dovrà essere indirizzata al Presidente dell'Ente Parco entro 60 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa e dovrà essere prodotta attraverso il modello allegato al presente Regolamento (**allegato 2**), compilato in ogni sua parte contenente le seguenti informazioni:

- a.** nome del soggetto richiedente e generalità del proprio legale rappresentante;
- b.** relazione descrittiva dell'iniziativa nella quale dovranno essere illustrate le finalità ed i tempi di svolgimento della medesima.

Alla richiesta dovrà essere allegata la bozza del materiale (brochure, locandine, manifesti, etc.) che pubblicizzerà lo evento/progetto per il quale si chiede il patrocinio e sul quale verrà apposto il logo dell'Ente.

La richiesta viene sottoposta al vaglio del Comitato Esecutivo dell'Ente che valuterà se all'iniziativa sia possibile concedere o meno il patrocinio.

La concessione del patrocinio gratuito comporta l'obbligo dell'apposizione del logo sul materiale promozionale dell'iniziativa.

Per casi urgenti resta la facoltà di concedere il patrocinio gratuito da parte del Presidente dell'Ente.

## **ART. 11 – VOLONTARIATO**

Qualora si rendesse disponibile un'associazione/pro loco/privato che assicuri gratuitamente l'esecuzione di semplici lavori di manutenzione su opere di proprietà dell'Ente e non, all'interno dei limiti amministrativi, il Comitato Esecutivo, può disporre un contributo per l'eventuale materiale adoperato per la manutenzione.

## **ART. 12 – RESPONSABILITA'**

L'Ente Parco resta estraneo a qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca fra i destinatari dei contributi e dei patrocini, di cui ai precedenti articoli, ed i terzi fornitori di beni o prestatori di servizi, in dipendenza dello svolgimento delle iniziative per le quali ha accordato i contributi o il patrocinio previsti dal presente regolamento .

L'Ente Parco non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari e vantaggi economici in base al presente regolamento.

Il concorso finanziario del Parco vincola il soggetto destinatario ad utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

I soggetti destinatari che ricevono contributi e patrocini dall'Ente Parco sono tenuti a far risultare dagli atti con i quali manifestano al pubblico l'attività e le iniziative che le stesse vengono realizzate con il concorso del Parco.

Nessun rapporto di obbligazione verso terzi può essere fatto valere nei confronti del Parco, che, verificando situazioni di irregolarità, può sospendere l'erogazione del contributo e, dopo gli accertamenti, che riterrà opportuno promuovere, deliberarne la revoca.

### **ART. 13 - PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO**

L'Ente Parco inoltre provvederà a pubblicare il presente Regolamento e tutti i modelli ad esso allegati sul proprio sito istituzionale: [www.parcosile.it](http://www.parcosile.it) ed a trasmetterlo ai Sindaci dei Comuni del Parco, al fine di facilitare all'utenza pubblica e privata l'accesso diretto.

Gli atti relativi alla concessione di contributi e benefici economici il cui importo supera i 1.000,00 euro sono altresì pubblicati, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 nella sezione "amministrazione trasparente".

Ogni soggetto destinatario di contributo ha l'obbligo di apposizione del Logo dell'Ente Parco su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa.

### **ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente Regolamento entra in vigore dal 01 gennaio 2016.

Il Direttore o, in assenza, il funzionario apicale, ne dispone a mezzo degli Uffici competenti la pubblicazione e la diffusione, secondo quanto previsto dal precedente art. 13.